

**ATTO COSTITUTIVO  
N.B.H.A. BASILICATA**

°=°=°=°

In data 17 febbraio 2020, alle ore 20.30 in TITO (PZ), Via Sant' Anna 57/A si sono riuniti i signori:

- *BUONO CARMINE nato a Tito (PZ), il 28/09/1964, residente in Tito (PZ) Via Sant'Anna n. 57/A, Cod. Fisc: BNUCMN64P28L18U*
  
- *GUIDA ROSARIO nato a Matera (MT), il 05/05/1967, residente in Nova Siri (MT), Viale della Libertà n. 48, Cod. Fisc: GDURSR67E05F052K,*
  
- *GIUZIO SAVERIO MARIO nato a Tito (PZ), il 21/05/1976, residente in Tito (PZ) Via Macchia S.P. 94.54, Cod. Fisc: GZISRM74E21L181S*

per costituire un un'associazione sportiva dilettantistica senza finalità di lucro.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Buono Carmine che a sua volta propone Segretario il sig. Guida Rosario.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione sportiva, ne legge lo Statuto che dopo ampia discussione, viene posto a votazione e approvato alla unanimità.

Lo Statuto, conforme alle vigenti prescrizioni legislative, stabilisce che l'adesione all'Associazione Sportiva è libera, che le cariche sociali sono elette su base democratica e che e' assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti decidono inoltre che l'Associazione Sportiva venga denominato:

- ***N.B.H.A. BASILICATA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
più brevemente N.B.H.A. BASILICATA A.S.D.***

con sede legale ed operativa in Tito (PZ), Via Sant'Anna n. 57/A e provvedono alla nomina del Direttivo dell'Associazione Sportiva nelle persone dei Signori:

Presidente: BUONO CARMINE *Carmine Buono*  
Vicepresidente: GUIDA ROSARIO *Rosario Guida*  
Consigliere: GIUZIO SAVERIO MARIO *Giuzio Saverio Mario*

Si da atto che in sede di costituzione i presenti deliberano di non provvedere a nominare il Collegio di Revisione ed il Collegio dei Probiviri.  
Viene inoltre deliberato di dar mandato al Presidente della ASD di apportare ogni modifica e rettifica allo Statuto che possono essere richieste in sede di registrazione fiscale/affiliazione.  
Null'altro essendo su cui deliberare, alle ore 22.45 il Presidente scioglie l'assemblea.

Il Presidente  
*Carmine Buono*

Il Segretario Verbalizzante  
*Rosario Guida*

**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
DIR. NE PROV. LE di VARESE  
Uff. Territoriale di GALLARATE  
Atto Reg.to il 24-02-2020  
Al N. 446 Serie 3

PER IL DIRETTORE  
IL DELEGATO  
*AMADIGGI Francesco*  
PER DELEGATO DEL DIRETTORE PROVINCIALE



# STATUTO SOCIETARIO A.S.D. N.B.H.A. BASILICATA

o=o=o=o

## TITOLO I

### *Denominazione*

#### **Art. 1**

E' costituita l'associazione dilettantistica denominata "N.B.H.A. BASILICATA Associazione sportiva dilettantistica", più brevemente "N.B.H.A. BASILICATA A.S.D." con sede legale e operativa in Tito, Via Sant'Anna no. 57/A.

#### **Art. 2**

L'Associazione si fregia di uno stemma ed i suoi colori sociali (da stabilire dal consiglio direttivo) ed è retta dal seguente statuto

## TITOLO II

### *Durata - Scopo - attività -*

#### **Art. 3**

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potrà essere distribuito anche in modo indiretto o differito, avanzo di gestione nonché fondi, riserve o capitali, salvo che questo sia imposto dalla legge.

#### **Art. 4**

Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, si pone come finalità lo sviluppo, la propaganda dell'attività sportiva equestre, ed a tal fine, può:

- a) Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
- b) indire manifestazioni e gare;
- c) costituire squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni;
- d) istituire corsi interni di formazione e di addestramento;
- e) realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport equestre;
- f) svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport equestre;



- g) promuovere iniziative, quali ad esempio dibattiti, conferenze, campagne di informazione, in relazione alle problematiche sportive ed in particolare a quelle dell'area sociale in cui opera;
- h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo, libero dei soci;
- i) allestire punti di ristoro eventualmente collegati ai propri impianti in occasione di manifestazioni sportive e ricreative aperte ai soci;
- j) esercitare in via meramente marginale e senza scopi di lucro attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- k) intrattenere rapporti con Istituti di Credito.

L'Associazione opererà a livello regionale per lo sviluppo del Barrel Racing e del Pole Bending.

### **TITOLO III**

#### *Affiliazione - funzionamento*

#### **Art. 5**

L'associazione procederà alla propria aggregazione presso l'Associazione di Appartenenza. Con l'aggregazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie del NBHA ITALIA e dell'Associazione di appartenenza e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della NBHA ITALIA e dell'Associazione di appartenenza stesse dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico, economico e disciplinare attinente all'attività sportiva.

Come associazione regionale si aderisce a ASD NBHA Italia, la quale permette utilizzo del nome e logo e si accettano in maniera primaria lo statuto, i regolamenti, normative e delibere del Consiglio Direttivo Nazionale. Lo stesso Consiglio Direttivo richiederà verifiche contabili, tecniche e amministrative, nel caso di violazioni NBHA Italia ha l'autorità di deliberare provvedimenti fino a un commissariamento straordinario, o convocare elezioni anticipate. Per ottenere il



migliore controllo gestionale è obbligo avvalersi dei professionisti scelti dal Consiglio Direttivo.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate e/o aggregate.

#### **Art . 6**

L'associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura e l'elettività e delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto); nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

### **TITOLO IV**

#### *Soci*

#### **Art. 7**

#### *Qualifiche*

I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Effettivi,
- b) Juniores,
- c) Onorari.

Non possono essere ammessi Soci temporanei.

Sono Soci Effettivi i cittadini italiani e stranieri che avendone fatto domanda siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio.

Tutti i Soci usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature ippiche e sportive.

Sono Soci Juniores i cittadini italiani e stranieri di età non superiore agli anni diciotto che ottemperino alle disposizioni dello Statuto e del regolamento e che,

ufficiali e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale.

Per gli Juniores avranno diritto di voto il genitore o il tutore legale.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto.

L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione, sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo.

L'Associazione non potrà apportare modifiche di sorta al proprio Statuto prima che NBHA Italia abbia espresso la sua esplicita approvazione in merito alla proposta di variazione sottoposta.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione, inoltre va inoltrato alla segreteria nazionale NBHA Italia.



## **Art. 18**

### *Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell'associazione che lo presiede; il Vice Presidente, dai Consiglieri eletti dall'assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili, le votazioni dovranno seguire l'anno olimpico.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione, e inoltrato alla segreteria NBHA Italia.

## **Art. 19**

### *Compiti del Consiglio direttivo*

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea,

- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria per deliberare qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) proporre all'assemblea ordinaria la quota sociale regionale annuale per soci effetti e Juniores;
- e) attuare le deliberazioni dell'assemblea e dirigere l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- g) inoltrare a NBHA Italia eventuali proposte di provvedimenti di cancellazione, esclusione e radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari,
- h) attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci;
- i) deliberare in materia di contratti con fornitori di beni e di servizi e con ogni ente pubblico o privato;
- j) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta gestione amministrativa dell'Associazione.

Il consiglio direttivo deve essere composto da un massimo di 3 persone fino a un massimo di 5, la sua durata è di quattro anni seguendo il quadriennio olimpico. La lista dei candidati deve essere comunicata al Consiglio Direttivo NBHA ITALIA, la quale provvederà alla verifica dei requisiti statutari.

## **Art. 20**

### *Presidente*

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati aventi diritto di voto, dura in carica 4 (quattro) anni.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e ha la firma sociale. Egli potrà quindi validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi nonché in tutti quei rapporti con enti, società, istituti pubblici e privati. Cura altresì l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.

In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.



La carica di Presidente può essere assunta dalla stessa persona per un massimo di due mandati consecutivi, per potersi candidare serve un'anzianità come socio NBHA di almeno tre anni e aver compiuto almeno 22 anni.

#### **Art. 21**

##### *Vice Presidente*

Il Vice Presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati aventi diritto di voto, dura in carica 4 (quattro) anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro un mese, dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative. per potersi candidare serve un'anzianità come socio NBHA di almeno due anni e aver raggiunto la maggiore età.

#### **Art. 22**

##### *Segretario*

Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra associati non facenti parte del consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato.

Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.

#### **Art. 23**

*Tesoriere* Il Tesoriere è nominato dal Consiglio, tra i consiglieri eletti e dura in carica 4 (quattro) anni. Egli è responsabile, congiuntamente al Presidente, di tutti gli atti economici effettuati dall' Associazione e ne firma la documentazione.

#### **Art. 24**

##### *Consigliere*

Il Consigliere è eletto dall'assemblea tra gli associati aventi diritto di voto, per potersi candidare serve un'anzianità come socio NBHA di almeno un anno e aver raggiunto la maggiore età.

#### **Art. 25**

La carica di Segretario e di Tesoriere, su delibera a maggioranza del Consiglio Direttivo, può essere attribuita ad un unico componente il Consiglio stesso.

#### **Art. 26**

##### ***Decadenza degli organi associativi***

I titolari degli organi associativi decadono:

- a) per dimissioni;
- b) per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari.

In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.21 comma 2.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo, salvo le dimissioni del 50% più uno dei dirigenti, in quel caso si dovrà procedere a nuove elezioni o commissariamento straordinario da parte di NBHA Italia.

#### **Art. 27**

##### ***Obblighi di comunicazione***

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate a NBHA ITALIA unitamente a copia del verbale.

#### **TITOLO V**

##### ***Rendicontazione, anno sociale***

#### **Art. 28**

##### ***Bilancio***

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare, e trasmesso alla segreteria NBHA Italia.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in nodo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica dell'Associazione.



Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato.

#### **Art. 29**

##### *Anno sociale*

L'anno sociale e l'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Per il primo esercizio l'anno finanziario inizierà dalla data di costituzione e terminerà il 31 Dicembre dello stesso anno.

Coloro che non provvedano al pagamento della quota sociale entro il 31/07 di ogni anno vengono considerati dimissionari e perdono l'anzianità di iscrizione.

#### **TITOLO VI**

##### *Controversie*

#### **Art. 31**

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dall'Associazione di appartenenza.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni dell'Associazione, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale regionale di appartenenza.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà luogo presso la sede Legale o Operativa dell'associazione Regionale e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione di Appartenenza  
Il giudizio del Collegio sarà inappellabile e non impugnabile.

## **TITOLO VII**

### *Modificazioni dello Statuto*

#### **Art. 32**

### *Modificazioni dello Statuto*

Le modificazioni del presente statuto dovranno essere assunte dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti validi espressi in assemblea.

L'Associazione non potrà apportare modifiche di sorta al proprio Statuto prima che NBHA ITALIA. abbia espresso la sua esplicita approvazione in merito alla proposta di variazione sottopostale.

Lo statuto dovrà essere modificato, in Assemblea Straordinaria, ogni qual volta che NBHA Italia comunicherà adeguamenti statutari federativi/associativi.

## **TITOLO VIII**

### *Scioglimento*

#### **Art. 33**

### *Scioglimento*

Lo scioglimento dell'associazione va comunicato preventivamente a NBHA Italia che ne valuta tutte le motivazioni. E' Validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori per dare attuazione alla delibera di scioglimento.

Esperita la liquidazione dei beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire le finalità di utilità generali, ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione o lo sviluppo dell'attività sportiva ai sensi dell'art. 90 comma 18, n. 6 della Legge no. 289/2002.

## **TITOLO IX**

### *Norme di rinvio*



**Art. 34**

*Rinvio*

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti di NBHA ITALIA e dell'Associazione di appartenenza e in subordine le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile, nonché le norme di legge fiscale vigente.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Letto ed approvato nell'Assemblea il 17 febbraio 2020.

Il Presidente

*Corrado Bruner*

Il Segretario verbalizzante

*Rosario Gola*

*AUGATO*  
**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
DIR. NE PROV. LE di VARESE  
Uff. Territoriale di GALLARATE  
Atto Reg.to il *14-02-2020*  
Al N. *446* Serie *3*  
PER IL DIRETTORE  
IL DELEGATO  
*AMADUCCI Francesca*  
PER DELEGATO UFF. UFF. PROVINCIALE

